



Circ. n. 451 a.s. 2020/2021

Brescia, 26 agosto 2021

Ai docenti
Al personale ATA

Oggetto: Prime indicazioni sulle modalità organizzative per attuare la verifica sui Green Pass

Facendo seguito alla circ. n. 444 del 12 agosto 2021 si comunicano le prime indicazioni circa le modalità con cui a partire dal 1° settembre 2021 si prevede di dare attuazione a quanto previsto dal DL n. 111 del 5 agosto 2021 anche alla luce della Nota MI n. 1237 del 13 agosto 2021.

La nuova disposizione introduce l'obbligo per tutto il personale delle scuole di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 (Green Pass) per ora **dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021**.

La certificazione verde Covid-19 è rilasciata nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti

In attesa di ricevere indicazioni operative più precise rispetto a delicate questioni legate alla tutela della Privacy si rappresenta la seguente modalità per l'accertamento:

A) Esibizione del Green Pass in corso di validità il cui QR-Code sarà scansionato dal delegato della dirigente presente all'ingresso mediante apposito dispositivo ad ogni accesso.

Si precisa che poiché la procedura di tipo A) non consente di verificare la scadenza del Green Pass (poiché la App prescritta per la verifica non consente tale accertamento), il Green Pass dovrà essere esibito da tutto il personale ad ogni accesso.

Tale modalità potrà essere superata soltanto a seguito di chiarimenti che sono attesi dal garante Privacy. Pertanto sarà mia cura fornire in seguito ulteriori più aggiornate indicazioni.

Per evitare assembramenti all'ingresso si raccomanda a tutto il personale di calibrare i tempi di accesso con prudenza e di mantenere il distanziamento di metri uno.

Il personale scolastico che non presenta il Green Pass o che non documenta l'esonero dal piano vaccinale non potrà avere accesso ai locali dell'Istituto, oltre alle conseguenze e sanzioni introdotte espressamente dal D.L. 111/2021. In particolare si è sospesi dal servizio e dallo stipendio a partire dal quinto giorno di assenza ingiustificata, qualificando l'assenza ingiustificata come mancato possesso della certificazione o mancata esibizione (ovviamente la sospensione dallo stipendio decorre fin dal primo giorno di assenza giustificata).

Inoltre allo scattare della sospensione dal servizio e dallo stipendio viene irrogata anche la sanzione amministrativa da € 400,00 a € 1000, 00 ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

Si raccomanda attenzione scrupolosa al rispetto delle procedure indicate e si rimane a disposizione per fornire chiarimenti o dare assistenza.

Il Dirigente Scolastico
Elena Lazzari